



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **360** del 31/03/2026 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AIG/DEL/2026/00001

OGGETTO: Nuove Linee Guida in materia di presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing). Adozione.

L'anno 2026 addì 31 del mese di Marzo, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Antonio Decaro	Assessore Eugenio Di Sciascio
V.Presidente Cristian Casili	
Assessore Debora Ciliento	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Marina Leuzzi	
Assessore Silvia Miglietta	
Assessore Francesco Paolicelli	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Graziamaria Starace	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 dell'"*Aggiornamento Linee guida sul "SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA" approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019*", adottato con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di adottare le "*Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, nonché di protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)*", Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che include il Modulo per le segnalazioni di cui all'Allegato A1) e l'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) connessa al trattamento dati personali in questione di cui all'Allegato A2);
2. di stabilire che le Linee Guida adottate col presente provvedimento sostituiscono quelle adottate con D.G.R. n. 1031/2023, recante "*Adozione Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità*

dell'Amministrazione regionale di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)", e che, pertanto, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, la D.G.R. n. 1031/2023 cessa di avere efficacia;

3. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
4. di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, ai Dirigenti di Strutture Speciali e al Segretario Generale del Consiglio regionale, oltre che all'O.I.V. della Regione Puglia;
5. di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione", del sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta
--	-----------------------------------

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Nuove Linee Guida in materia di presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*). Adozione.

Visti:

- Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- La Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;
- La Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 recante *“Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”*;
- La Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026 di adozione del *“Piano Nazionale Anticorruzione 2025”*;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

Premesso che:

- Il D.Lgs. n. 24/2023 ha ridefinito la disciplina generale dell’istituto del *whistleblowing* stabilendo, *inter alia*, che i soggetti del settore pubblico – sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 – attivino appositi canali interni di segnalazione di condotte illecite commesse nel contesto lavorativo che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona

comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, definendone condizioni e modalità di presentazione e gestione oltre a prevedere specifiche misure di protezione del segnalante;

- L'ANAC è intervenuta sul tema in questione per la prima volta in modo strutturato con l'innanzi richiamata Delibera n. 311/2023, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023 che ha previsto l'adozione di uno specifico documento regolatorio da parte dell'Autorità in relazione al canale esterno di segnalazione, definendo i principali aspetti del *whistleblowing*, dall'identificazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, ai canali e alle modalità di presentazione delle segnalazioni (con un'attenzione specifica al canale esterno, alla tutela del segnalante ed al trattamento dei dati personali), fino alla disciplina sanzionatoria e al regime transitorio;
- La Regione Puglia ha adeguato al disposto del citato D.lgs. 24/2023 la propria policy interna relativa al sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (già definita nella D.G.R. n. 85/2023 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025) mediante l'approvazione della D.G.R. n. 1031/2023, avente ad oggetto *“Adozione Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione regionale di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)”*, che ha previsto l'attivazione di diversi canali interni di segnalazione.

Nello specifico il co. 1 dell'art. 5 dispone che *“La segnalazione interna può essere effettuata con una delle seguenti modalità (...):*

a) in forma scritta, tramite piattaforma informatica disponibile sul portale web istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/web/guest/whistleblowing> – raggiungibile sia dall'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione” che dall'interno della sezione intranet regionale NoiPA-Puglia – compilando apposito form in corrispondenza del campo “Invia una segnalazione”. In esito all'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. L'applicativo informatico utilizza un protocollo di crittografia che

garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché l'integrità e la non violabilità del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata;

b) in forma orale, attraverso una linea telefonica dedicata (numero verde) con accesso protetto tramite credenziali riservate, dotata di sistema di registrazione del contenuto delle telefonate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, previo consenso della persona interessata;

c) mediante un incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia, debitamente verbalizzato previo consenso dell'interessato".

Considerato che:

- L'ANAC, con Delibera n. 478/2025, ha elaborato le *"Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione"*, che non sostituiscono né modificano le disposizioni contenute nella richiamata Delibera ANAC n. 311/2023, ma le integrano e le completano al fine di armonizzare le pratiche operative, garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal D.lgs. n. 24/2023, fornire un supporto operativo agli enti e amministrazioni pubbliche e rendere più efficace il sistema di tutele del *whistleblower*;
- Si rende, pertanto, necessario procedere a un adeguamento dei canali interni di ricezione delle segnalazioni e delle procedure di gestione delle stesse alle nuove indicazioni di cui alle summenzionate Linee guida ANAC del 2025, in conformità con quanto previsto nel *"Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia 2026-2028"* (All. A3 del P.I.A.O. 2026-2028 della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 1700/2025).

Tenuto conto che:

Con nota prot. n. 0149245/2026 del 19/3/2026, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 24/2023, è stato trasmesso alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell'Ente Regione, per la prescritta consultazione, lo schema di nuove Linee Guida in materia di presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*), rispetto al quale non sono pervenute osservazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di sottoporre alla Giunta regionale l'adozione delle *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione regionale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, nonché di protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell’art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)”*, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che include il Modulo per le segnalazioni di cui all’Allegato A1) e l’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) connessa al trattamento dati personali in questione di cui all’Allegato A2).

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine dell’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, co.4, lett. k,) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di adottare le *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione regionale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, nonché di protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell’art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)”*, Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che include il Modulo per le segnalazioni di cui all’Allegato A1) e l’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) connessa al trattamento dati personali in questione di cui all’Allegato A2);

2. di stabilire che le Linee Guida adottate col presente provvedimento sostituiscono quelle adottate con D.G.R. n. 1031/2023, recante *“Adozione Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione regionale di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. whistleblowing)”*, e che, pertanto, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, la D.G.R. n. 1031/2023 cessa di avere efficacia;
3. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023;
4. di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, ai Dirigenti di Strutture Speciali e al Segretario Generale del Consiglio regionale, oltre che all’O.I.V. della Regione Puglia;
5. di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*, Sottosezione *“Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”*, del sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 8 dell’ *“Aggiornamento Linee guida sul “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA” approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019”*, adottato con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE E.Q.

“Supporto giuridico–amministrativo
al sistema dei controlli interni”: Fabio Del Conte

 Fabio Del Conte
27.03.2026
14:38:25
GMT+01:00

IL DIRIGENTE della Sezione


“Affari Istituzionali, Prevenzione della Corruzione,
Trasparenza e Privacy”: Rossella Caccavo

 Rossella Caccavo
30.03.2026
08:58:05
GMT+02:00

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., *NON RAVVISA alcuna osservazione alla presente proposta di DGR.*



Il Segretario Generale della Presidenza: Nicola Paladino

 Nicola Paladino
30.03.2026 09:53:09
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale, Antonio Decaro, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

 ANTONIO
DECARO
30.03.2026
12:33:05
GMT+02:00



Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, nonché di protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*).

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, in conformità a quanto disposto all'art. 2 del D.lgs. 24/2023, si intendono per:
 - a) "violazioni": comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come di seguito definiti:
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori suindicati;

- atti, comportamenti od omissioni relativi a violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998;
- b) "informazioni sulle violazioni": informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Amministrazione regionale con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3 delle presenti Linee Guida, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) "segnalazione" o "segnalare": la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- d) "segnalazione interna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna di cui all'articolo 5 delle presenti Linee Guida;
- e) "segnalazione esterna": la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 4 delle presenti Linee Guida;
- f) "persona segnalante": la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- g) "facilitatore": la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h) "contesto lavorativo": le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3 delle presenti Linee Guida, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- i) "persona coinvolta": la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- j) "ritorsione": qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- k) "seguito": azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- l) "riscontro": comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee Guida, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 24/2023 e in conformità alle "Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione" approvate dall'ANAC con Delibera n. 478/2025, disciplinano le procedure interne volte a garantire la protezione delle persone che segnalano informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo nel quale operano, nonché volte a garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998.
2. A tal fine il presente documento definisce le modalità attraverso le quali è possibile effettuare le segnalazioni interne di cui all'art. 4 del D.lgs. 24/2023 all'organo dell'Amministrazione regionale preposto alla gestione delle segnalazioni medesime.
3. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, in conformità all'art. 1 del D.lgs. 24/2023, non si applicano:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di

impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato 1 al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato 1 al D.lgs. 24/2023;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3

Ambito di applicazione soggettivo

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 24/2023, si applicano alle seguenti persone segnalanti:
 - a) i dipendenti della Regione Puglia;
 - b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione regionale;
 - c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale;
 - d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Amministrazione regionale;
 - e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione regionale;
 - f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Amministrazione regionale.
2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
 - a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - b) durante il periodo di prova;
 - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 10, comma 2, del presente documento la protezione dalle ritorsioni di cui al medesimo articolo 10, si applica anche:

- a. ai facilitatori;
- b. alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Art. 4

Canali di segnalazione di illeciti

1. La segnalazione di illeciti può essere effettuata attraverso :
 - il canale interno di segnalazione di cui all’art. 4 del D.lgs. 24/2023, attivato dalla Regione Puglia secondo le modalità definite con le presenti Linee guida;
 - il canale esterno di segnalazione di cui all’art. 7 del D.lgs. 24/2023, attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - il canale della divulgazione pubblica di cui all’art. 15 del D.lgs. 24/2023.

Art. 5

Canali interni di segnalazione

1. La segnalazione interna può essere effettuata con una delle seguenti modalità, in ottemperanza all’art. 4, co. 3, del D.lgs. 24/2023:
 - a) in forma scritta, tramite piattaforma informatica disponibile sul portale web istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/whistleblowing> – raggiungibile sia dalla home page del sito web dell’Ente Regione che dall’interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”, come pure dall’interno della intranet regionale NoiPA-Puglia – compilando apposito *form* in corrispondenza del pulsante “Canali di segnalazione interna”/”Invia una segnalazione”. In esito all’inoltro della segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria. L’applicativo informatico utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché l’integrità e la non violabilità del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata;
 - b) in forma orale, attraverso una linea telefonica dedicata (numero verde 800778399) con accesso protetto tramite credenziali riservate, dotata di sistema di registrazione del contenuto delle telefonate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto, previo consenso della persona interessata;
 - c) mediante un incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, da svolgersi entro il termine di dieci giorni dalla segnalazione, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia, debitamente verbalizzato previo consenso dell’interessato e sottoscritto anche dalla persona segnalante.
2. I canali di segnalazione interna sono progettati in modo da consentire l’accesso alle segnalazioni solo da parte del personale espressamente autorizzato a trattare i dati inerenti alle medesime ai sensi degli artt. 28, 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.

Art. 6

Misure di sostegno ai segnalanti da parte di Enti del Terzo settore

1. È istituito presso l'ANAC l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalla normativa nazionale ed eurounitaria, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. 24/2023.

Art. 7

Gestione delle segnalazioni

1. La gestione delle segnalazioni interne è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia, che si avvale di collaboratori afferenti alla propria struttura organizzativa, espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti e destinatari di adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing* e in materia di privacy. Nei casi in cui il gestore delle segnalazioni interne coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, oppure si trovi in una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 nella valutazione della segnalazione e/o nell'esecuzione dell'istruttoria, ovvero in caso di assenza di quest'ultimo superiore a sette giorni, lo stesso è sostituito dal dirigente o dal funzionario/titolare di elevata qualificazione in possesso di competenze specifiche in materia di prevenzione della corruzione.
2. In attuazione dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione secondo le modalità descritte nell'articolo 5 delle presenti Linee Guida, svolge le seguenti attività:
 - a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento delle segnalazioni effettuate con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 del presente documento;
 - b) verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 3 del presente documento al fine di valutare l'ammissibilità della segnalazione. In assenza di tali presupposti può trasmettere la segnalazione al competente ufficio interno all'Amministrazione regionale per la relativa gestione, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante;
 - c) valuta che la segnalazione si basi su fatti sufficientemente precisi, contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuta a conoscenza dei fatti e contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciuta) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione;
 - d) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può chiedere a quest'ultima ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni a supporto della segnalazione, fermo restando che, laddove non siano stati forniti, può archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione;
 - e) verificata l'ammissibilità della segnalazione procede con l'istruttoria, consistente nelle attività di accertamento circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati che possono essere svolte sia direttamente, acquisendo dalla persona segnalante gli elementi informativi necessari ovvero accedendo agli applicativi in uso presso l'Amministrazione regionale, sia mediante il

coinvolgimento di altre strutture interne ed esterne all'Ente Regione, prestando la massima attenzione alla tutela della riservatezza della persona segnalante. Nel caso in cui si renda necessario, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza trasmette l'intera documentazione pervenuta – nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione – alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa *whistleblowing*. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante;

- f) terminata la fase istruttoria e di accertamento della segnalazione, può archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni, ovvero può valutare la *fumus* di fondatezza della segnalazione oppure, ancora, può rivolgersi agli organi/uffici interni e agli enti/istituzioni esterne competenti per i relativi seguiti, dandone comunicazione alla persona segnalante, fermo restando che allo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti all'istruttoria;
 - g) comunica l'esito dell'istruttoria alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Il termine non è perentorio, laddove gli accertamenti e le analisi necessarie richiedessero tempi maggiori;
 - h) dispone la pubblicazione sulla home page del portale web istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/whistleblowing> – anche raggiungibile sia dall'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione", che dall'interno della intranet regionale NoiPA-Puglia – di informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9 delle presenti Linee Guida e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lett. e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Possono essere conservati, per un periodo di tempo più lungo, gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (procedimento disciplinare, trasmissione degli atti alle autorità competenti, etc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.

Art. 8

Segnalazioni anonime

- 1. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni di cui all'articolo 5 del presente documento che risultino fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti, sono considerate e gestite alla stregua di segnalazioni ordinarie.
- 2. La segnalazione anonima è registrata nell'applicativo *whistleblowing* e la relativa documentazione è conservata secondo i criteri definiti all'articolo 7 del presente documento, al fine di rintracciarla qualora la persona segnalante sia successivamente identificata e comunicata ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della medesima segnalazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 16, co. 4, del D.lgs. 24/2023.

3. Il segnalante anonimo che è stato successivamente identificato beneficia delle tutele previste dall'articolo 10 del presente documento in caso di comportamenti ritorsivi.

Art. 9

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

4. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Regione Puglia, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di cui al D.lgs. 24/2023 e delle presenti Linee Guida, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. Ai fini del ricevimento e della gestione delle segnalazioni sono individuate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
6. Nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
7. Il disvelamento dell'identità della persona segnalante, oltre che di qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi direttamente o indirettamente, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni non può avvenire senza il consenso espresso del segnalante.
8. Il soggetto affidatario del servizio di conduzione e manutenzione degli strumenti informatici e tecnologici utilizzati è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
9. È tutelata la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
10. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
11. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
12. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
13. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D.lgs. 33/2013.
14. Nelle procedure di segnalazione interna, ferma la previsione dei precedenti commi, la persona coinvolta può essere sentita anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte o documenti.
15. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003.

Art. 10

Tutela da eventuali ritorsioni

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante non può subire, in ragione della segnalazione, alcuna ritorsione come a titolo esemplificativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - e) le note di merito negative o le referenze negative;
 - f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
2. I comportamenti, gli atti o le omissioni vietati ai sensi del presente articolo si presumono essere stati posti in essere a causa della segnalazione, ai fini del loro accertamento, così come l'eventuale danno subito in ragione della segnalazione si presume, salvo prova contraria, essere una sua diretta conseguenza, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria. Resta, pertanto, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o tenuto determinate condotte l'onere di dimostrare che gli stessi siano giustificati da motivazioni estranee alla segnalazione.
 3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
 4. Quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, la tutela di cui al presente articolo non è garantita e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
 5. La persona segnalante può comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.
 6. Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Art. 11

Monitoraggio

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche per il tramite di soggetto istituzionale appositamente delegato, svolge un'attività di monitoraggio, con cadenza annuale, sul corretto funzionamento della procedura *whistleblowing*.

Art. 12

Procedure gestionali delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza regionale – in qualità di Designato al trattamento ex D.G.R. n. 145/2019 – svolge l'apposita Analisi dei Rischi nonché la Valutazione Preliminare di Impatto (DPIA) di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 24/2023 rispetto al trattamento dei dati in materia di *whistleblowing*, e adotta altresì le necessarie misure di sicurezza tecniche ed organizzative.

Art. 13

Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalle presenti Linee guida si fa rinvio alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 ed eventuali successive modificazioni.

ALLEGATI:

- **Allegato A1:** Modulo per la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale, nonché di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del D.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*).
- **Allegato A2:** Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) relativa al Trattamento dei dati personali relativo alle segnalazioni di illecito (cd. *whistleblowing*).



**REGIONE
PUGLIA**

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL CAPO I-bis, DEL TITOLO I, DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE E DELL'ART. 12, CO. 1-bis, DEL D.LGS N. 286/1998, AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 (C.D. WHISTLEBLOWING)

SEGNALANTE

(I dati personali del segnalante saranno trattati nel rispetto del diritto di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023)

Nome e Cognome

Posizione lavorativa

- Dipendente della Regione Puglia
- Lavoratore autonomo che svolge la propria attività presso l'Amministrazione regionale
- Titolare di rapporto di collaborazione, di cui all'art. 409 c.p.c. e art. 2 D.lgs. 81/2015, che svolge la propria attività presso l'Amministrazione regionale
- Lavoratore o collaboratore presso soggetti del settore pubblico o del settore privato fornitori di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione regionale
- Libero professionista e consulente che presta la propria attività presso l'Amministrazione regionale
- Volontario e tirocinante, retribuito e non retribuito, che presta la propria attività presso l'Amministrazione regionale
- Persona con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tale funzione sia esercitata in via di mero fatto, presso l'Amministrazione regionale

Qualifica e mansione ricoperte all'epoca dei fatti segnalati

Qualifica e mansione attualmente ricoperte

Eventuale assistenza di un "facilitatore"
[in caso di risposta affermativa indicare il nominativo del "facilitatore"]

- Si
 - No
- Nominativo "facilitatore": _____

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE

<p>Tipologia di violazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Abuso di potere <input type="checkbox"/> Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale <input type="checkbox"/> Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013 <input type="checkbox"/> Appalti illegittimi <input type="checkbox"/> Concorsi illegittimi <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi <input type="checkbox"/> Azioni discriminatorie da parte dell'Amministrazione o dell'Ente <input type="checkbox"/> Illeciti connessi all'applicazione o attuazione di atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi <input type="checkbox"/> Violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno o in materia di imposta sulle società <input type="checkbox"/> Altri comportamenti, atti od omissioni consistenti in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali <input type="checkbox"/> Atti, comportamenti od omissioni consistenti in violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale e dell'art. 12, co. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998
<p>Periodo temporale in cui si è verificato il fatto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> entro i 12 mesi precedenti alla segnalazione <input type="checkbox"/> anni precedenti
<p>Attualità della condotta illecita</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La condotta illecita si è conclusa <input type="checkbox"/> La condotta illecita è ancora in corso <input type="checkbox"/> La condotta illecita si verifica ripetitivamente
<p>SOGGETTI COINVOLTI</p>	
<p>Nominativo della persona coinvolta</p>	
<p>Amministrazione, Ente o azienda per cui lavora la persona coinvolta</p>	
<p>Qualifica rivestita dalla persona coinvolta all'interno dell'Amministrazione, Ente o azienda di appartenenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Direttore <input type="checkbox"/> Dirigente <input type="checkbox"/> Funzionario <input type="checkbox"/> Impiegato <input type="checkbox"/> RUP <input type="checkbox"/> Altro
<p>Ruolo che la persona coinvolta ha avuto nell'accaduto</p>	
<p>La persona coinvolta ha tratto beneficio economico dall'accaduto?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so
<p>Note aggiuntive utili sulla persona coinvolta</p>	
<p>Altre persone fisiche o giuridiche coinvolte</p>	
<p>DESCRIZIONE DEI FATTI</p>	

<p align="center">Descrizione (testo libero)</p>	
<p>Con quali modalità è venuto a conoscenza del fatto?</p>	
<p>Conosce l'ammontare economico dell'illecito? <i>(In caso di risposta affermativa, inserire l'ammontare anche approssimativo dell'illecito)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so</p>
<p>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA <i>(Indicare ed allegare le evidenze documentali che comprovano i fatti segnalati)</i></p>	
<p>Denominazione documento/i e descrizione contenuto</p>	
<p>MISURE RITORSIVE <i>(Compilare la presente sezione se, a causa della segnalazione di fatti illeciti, sono stati adottati nei suoi confronti provvedimenti ritorsivi/discriminatori da parte dell'Amministrazione)</i></p>	
<p>Da quali persone fisiche sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti ritenuti ritorsivi? <i>(Indicare nome, cognome e ruolo all'interno dell'Amministrazione/Ente/Azienda)</i></p>	
<p>Di che provvedimenti si tratta? <i>(Se disponibile, allegare alla presente il provvedimento ritenuto ritorsivo e/o discriminatorio)</i></p>	
<p>Le misure ritorsive sono ancora in corso?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Trattamento dei dati personali relativo alle segnalazioni di illecito (cd. *whistleblowing*)

- INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) -

Gentile interessato/a,

di seguito la Regione Puglia Le illustra le modalità con cui vengono svolte le attività di trattamento dei dati personali relative alle segnalazioni di illecito previste dal Decreto Legislativo n.24/2023

Finalità: I dati personali sono oggetto di trattamento per il perseguimento della finalità di garantire la protezione degli interessati (oltre che di altre persone eventualmente coinvolte nella segnalazione e/o di eventuali "facilitatori" del segnalante) che segnalano violazioni di norme nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione regionale, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Base giuridica: Le attività di trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta sono svolte in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: D.Lgs. 10/03/2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"; Deliberazione di Giunta Regionale recante "Nuove Linee Guida in materia di presentazione e gestione delle segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblowing*). Adozione".

La base giuridica è l'obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).

Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito denominato RPCT) in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con il seguente dato di contatto: trasparenzaeanticorruzione@regione.puglia.it.

La gestione delle segnalazioni è effettuata esclusivamente dal RPCT. Lo stesso può autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nei suoi allegati uno o più soggetti appartenenti al proprio Ufficio, che agiscono su espressa designazione, entro i limiti e sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Responsabile della protezione dei dati personali: La Regione Puglia, così come previsto dall'articolo 37 del GDPR, ha designato un suo Responsabile della Protezione dei Dati o RPD, che può essere contattato al seguente indirizzo mail : rpd@regione.puglia.it.

Responsabile/i del trattamento: Regione Puglia si avvale di InnovaPuglia S.p.A. per la gestione della infrastruttura che ospita il sistema di Whistleblowing ai fini dello svolgimento di attività di conduzione e gestione operativa legate ai servizi connessi al sito web <https://regione.puglia.it/whistleblowing>, designato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ed al quale sono state fornite apposite istruzioni operative per assicurare che le attività di trattamento a questi affidate siano svolte in conformità alle norme suindicate.

Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: I dati personali oggetto delle attività di trattamento suindicate possono essere oggetto di comunicazione ad altri titolari del trattamento soltanto in presenza di obbligo di legge o regolamentare.

Trasferimento in Paesi Terzi: Il titolare del trattamento dei dati personali non trasferisce i dati in Paesi extra UE.

Presenza di processi decisionali automatizzati: Il Titolare del trattamento dei dati personali non adotta alcun processo decisionale automatizzato.

Modalità del trattamento: Le attività di trattamento dei dati personali relative alle segnalazioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 24/2023 sono svolte a seguito di una "segnalazione interna", che può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta, tramite piattaforma informatica disponibile sul portale web istituzionale della Regione Puglia al link <https://regione.puglia.it/whistleblowing> – raggiungibile sia dalla home page del sito web

dell'Ente Regione che dall'interno della sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione", come pure dall'interno della intranet regionale NoiPA-Puglia – compilando apposito *form* in corrispondenza del pulsante "Canali di segnalazione interna"/"Invia una segnalazione". In esito all'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. L'applicativo informatico utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché l'integrità e la non violabilità del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata;

- b) in forma orale, attraverso una linea telefonica dedicata (numero verde 800778399) con accesso protetto tramite credenziali riservate, dotata di sistema di registrazione del contenuto delle telefonate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, previo consenso della persona interessata;
- c) mediante un incontro diretto, su richiesta della persona segnalante, da svolgersi entro il termine di dieci giorni dalla segnalazione, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Puglia, debitamente verbalizzato previo consenso dell'interessato e sottoscritto anche dalla persona segnalante.

Il titolare del trattamento dei dati personali ha adottato una serie di misure tecniche ed organizzative per dare seguito agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs.24/2023 e al principio di minimizzazione dei dati di cui alla lett. c, par. 1 dell'art. 5 del GDPR assicurando che:

1. Il disvelamento dell'identità della persona segnalante, oltre che di qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi direttamente o indirettamente, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni non possa avvenire senza il consenso espresso del segnalante.
2. È tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante, delle altre persone coinvolte nella segnalazione e dell'eventuale "facilitatore" del segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante sia coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non possa essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non possa essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
6. La segnalazione sia sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D.lgs. 33/2013.

Periodo di conservazione: Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli *articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679*.

Diritti degli interessati: I diritti di cui agli *articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679* possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall' *articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, al seguente punto di contatto: trasparenzaeanticorruzione@regione.puglia.it .

In particolare i summenzionati diritti non possono essere esercitati né con richiesta al titolare del trattamento né con reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali (come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679), nei limiti di cui al punto precedente, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma - protocollo@gpdp.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.